

Scheda informativa

ECHA-15-FS-02-IT

L'ECHA e la normativa UE sulle sostanze chimiche

Migliorare l'uso sicuro delle sostanze chimiche



© Fotofita

L'UE dispone del sistema normativo più ambizioso al mondo per garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche.

Grazie ai regolamenti REACH e CLP, l'industria chimica ha messo a disposizione quantità di informazioni senza precedenti sulle sostanze chimiche utilizzate in Europa.

Il regolamento sui biocidi migliora il funzionamento del mercato dei biocidi nell'UE. Il regolamento sull'assenso preliminare in conoscenza di causa controlla l'esportazione e l'importazione di determinate sostanze chimiche pericolose.

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) attua questi quattro atti legislativi per garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente.

REACH

REACH significa **R**egistration, **E**valuation, **A**uthorisation and **R**estriction of **chemicals** ovvero registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.

L'uso delle sostanze chimiche in Europa è consentito unicamente previa registrazione. Ad oggi, i fabbricanti e gli importatori europei hanno registrato le sostanze chimiche più pericolose e quelle con un volume di produzione medio ed elevato. Le sostanze prodotte in quantità inferiori devono essere registrate entro il 2018. Le sostanze chimiche nuove richiedono una registrazione prima di essere fabbricate o immesse sul mercato.

L'ECHA riceve e valuta la conformità normativa delle singole registrazioni e gli Stati membri dell'UE valutano le sostanze selezionate al fine di chiarire le preoccupazioni iniziali per la salute umana e per l'ambiente.



© Fotolia

Il regolamento REACH attribuisce all'industria la responsabilità di garantire la sicurezza chimica, ma offre anche opportunità di innovazione.

Informazioni sulle sostanze chimiche a disposizione di tutti

L'ECHA pubblica sul suo sito Internet le informazioni contenute nei fascicoli di registrazione, ad eccezione dei dati commerciali riservati. Il sito fornisce informazioni sulla sostanza stessa e sulla sua pericolosità, nonché orientamenti per un uso sicuro. La quantità di dati in costante aumento ne fa un'eccezionale fonte d'informazioni sulle sostanze chimiche a livello mondiale.

I fabbricanti e gli importatori possono utilizzare le informazioni per garantire l'uso sicuro delle sostanze chimiche. Inoltre, comunicano le informazioni sulla sicurezza agli utilizzatori che, in questo modo, possono individuare i rischi sul luogo di lavoro e applicare le misure di gestione dei rischi più efficaci. I consumatori possono servirsi di questi dati per ricavare maggiori informazioni sulle sostanze chimiche contenute nei prodotti che acquistano.

Le informazioni sono utili alle autorità per identificare le sostanze chimiche che, in quanto pericolose, richiedono restrizioni o controlli supplementari. Anche le autorità nazionali preposte all'applicazione utilizzano le informazioni contenute nei fascicoli di registrazione delle aziende quando effettuano le ispezioni in sito e verificano l'esistenza di adeguate misure di gestione dei rischi.

Condividere le informazioni per evitare sperimentazioni inutili sugli animali

Le società che fabbricano la stessa sostanza chimica devono collaborare scambiandosi informazioni sulla sostanza in questione. Questo scambio di informazioni è previsto dalle legge al fine di evitare sperimentazioni inutili sugli animali e ridurre al minimo i costi per le imprese. In mancanza di dati, si incoraggia l'adozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze chimiche comportano, poiché la sperimentazione sugli animali dovrebbe essere intrapresa solo in caso di assoluta necessità.

Inoltre, quando l'industria propone di condurre sperimentazioni su animali vertebrati, l'ECHA pubblica la proposta sul suo sito Internet. Chiunque sia in possesso di informazioni pertinenti in merito alla sperimentazione proposta sulla sostanza può sottoporle all'ECHA. Se vengono individuate informazioni rilevanti, è possibile evitare la sperimentazione sugli animali.

La gestione delle sostanze preoccupanti

Il regolamento REACH attribuisce alle aziende l'onere della prova, per cui le aziende, a norma del regolamento, devono identificare e gestire i rischi collegati alle sostanze che producono e commercializzano nell'Unione europea.

Esse devono dimostrare all'ECHA come utilizzare tali sostanze senza correre rischi e comunicare le misure di gestione dei rischi agli utilizzatori.

Se le misure di gestione dei rischi raccomandate dalle imprese in un fascicolo di registrazione sono considerate insufficienti, l'UE può limitare l'uso della sostanza in questione, per esempio mediante una restrizione o assoggettando l'uso della sostanza a un'autorizzazione.

Le sostanze suscettibili di avere effetti gravi sulla salute umana e sull'ambiente possono essere identificate come sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) e incluse nell'elenco di sostanze candidate. Successivamente queste sostanze possono confluire nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione. Ciò significa che, dopo una certa data, non sarà consentito alle aziende di immettere la sostanza pericolosa sul mercato né di utilizzarla, a meno che non siano state autorizzate a farlo. Uno dei principali obiettivi dell'autorizzazione è la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti, ove possibile.

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA

Il regolamento dell'UE relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP) mira inoltre a proteggere la salute umana e l'ambiente, nonché a garantire la libera circolazione delle sostanze. Il CLP permette di integrare, all'interno del diritto dell'UE, i criteri di classificazione del Sistema globale armonizzato (GHS) delle Nazioni Unite.

Le imprese devono notificare all'ECHA la classificazione e l'etichettatura impiegate per le proprie sostanze. Le imprese hanno già inviato all'ECHA milioni di notifiche per più di 100 000 sostanze. La notifica riguarda tutte le sostanze che devono essere registrate ai sensi del regolamento REACH e tutte le sostanze pericolose.

Gli Stati membri e l'industria possono proporre che la classificazione e l'etichettatura di una sostanza pericolosa siano armonizzate in tutta l'UE. Questa classificazione armonizzata garantisce che tutte le società forniscano le stesse informazioni ai clienti. Un parere del comitato per la valutazione del rischio dell'ECHA, preceduto da una consultazione pubblica, costituisce la base delle decisioni della Commissione europea in merito all'armonizzazione.



Il regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio introduce nuovi pittogrammi.

BIOCIDI

I biocidi sono utilizzati contro microorganismi dannosi e parassiti. Essi comprendono, per esempio, repellenti per insetti, preservanti del legno e disinfettanti.

Lo scopo del regolamento sui biocidi è migliorare il funzionamento del mercato dei biocidi all'interno dell'UE, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute umana e dell'ambiente. I principi attivi più pericolosi sono sottoposti a una valutazione prima dell'approvazione e anche i biocidi che li contengono devono essere valutati prima di concederne l'autorizzazione. In tal modo si mira a ridurre il numero di sostanze cancerogene, mutagene e tossiche presenti sul mercato. Se si stabilisce che il principio attivo identificato debba essere sostituito con una sostanza meno pericolosa, è possibile autorizzarne l'uso in un biocida solo se non sono disponibili alternative più valide.

Per l'immissione sul mercato di tutti i biocidi è necessaria un'autorizzazione. I produttori dei biocidi possono richiedere l'autorizzazione per un singolo paese o un'autorizzazione che comprende tutti gli Stati membri dell'UE.

ASSENSO PRELIMINARE IN CONOSCENZA DI CAUSA

Il regolamento sull'assenso preliminare in conoscenza di causa disciplina l'esportazione e l'importazione di determinate sostanze chimiche pericolose. Esso attua, all'interno dell'Unione europea, la convenzione di Rotterdam per controllare talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale e impone obblighi alle imprese che intendono esportare tali sostanze chimiche nei paesi extra-UE. I paesi in cui saranno esportate le sostanze pericolose vengono informati anticipatamente e hanno la facoltà di rifiutarne l'importazione.

COMPETENZA SCIENTIFICA ED ECCELLENZA NORMATIVA

I comitati scientifici dell'ECHA riuniscono esperti provenienti dagli Stati membri. Il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica elaborano i pareri dell'ECHA in merito ai rischi rappresentati dalle sostanze e all'impatto socioeconomico di eventuali provvedimenti normativi relativi alle sostanze chimiche.

Il comitato degli Stati membri elabora pareri e risolve le possibili differenze di pareri tra gli Stati membri. Il comitato sui biocidi elabora pareri su diversi processi previsti dal regolamento sui biocidi.


Il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione coordina l'attuazione del regolamento in tutta Europa attraverso progetti congiunti.

ASSISTENZA ALL'INDUSTRIA

L'ECHA sostiene l'industria pubblicando informazioni e orientamenti in 23 lingue dell'UE. L'Agenzia mette a disposizione servizi di assistenza tecnica insieme agli Stati membri e organizza eventi, workshop e webinar.



echa.europa.eu/regulations



© Fotolia